LAVORO (RAPPORTO)

Cass. civ. Sez. lavoro, 05-01-2005, n. 175

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma Roberto B. conveniva in giudizio l'A.T.A.C. esponendo di essere convivente con il padre affetto da una grave forma di morbo di Parkinson in relazione al quale gli era stata riconosciuta dalla U.S.L.-RM/6 la situazione di handicap grave a norma del terzo comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992;

richiedeva, quindi, il riconoscimento del suo diritto a tre giorni di permesso retribuito in forza della cennata normativa - che, invece, gli era stato sempre negato dall'A.T.A.C. a cui aveva presentato documentate istanze -.

La convenuta A.T.A.C. si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendo l'integrazione del giudizio nei confronti dell'I.N.P.S..

L'adito Giudice del lavoro - dopo avere disposto la chiamata in causa dell'I.N.P.S. (che restava contumace) - dichiarava il difetto di legittimazione dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto del B. a fruire dei tre giorni di permesso retribuito al mese e - su impugnativa dell'A.T.A.C. e ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio (sempre) del solo B. - il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado) rigettava l'appello.

Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "il diritto al permesso può e deve essere fatto valere dal dipendente direttamente nei confronti del suo datore che solo è legittimato a verificare l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge"; b) "la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte, ammessa la correttezza dell'interpretazione al riguardo offerta dall'A.T.A.C., attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito".

Per la cassazione di tale sentenza l'A.T.A.C. propone ricorso assistito da un unico motivo.

L'intimato Roberto B. non si è costituito in giudizio.

A seguito di ordinanza di questa Corte depositata il 1^ febbraio 2004 - con cui veniva disposto che il ricorso venisse notificato anche all'I.N.P.S. litisconsorte nel presente giudizio di merito - l'I.N.P.S. si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1 -. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 3 della legge n. 104/1992 e della legge n. 492/1993, nonchè vizi di motivazione" - addebita al Tribunale di Roma "di avere omesso completamente di considerare e valutare quanto sostenuto e documentato dall'A.T.A.C. nella memoria difensiva e cioè che l'onere e la procedura dei permessi in questione era di competenza dell'I.N.P.S., il quale all'epoca non era in grado di fornire disposizioni al riguardo", rilevando che "la contumacia dell'I.N.P.S. (chiamato in causa dall'A.T.A.C., dietro autorizzazione del Pretore, per rendere indenne e/o rivalere l'Azienda per tutto quanto essa Azienda fosse tenuta nei confronti del B.) getta una luce chiarificatrice sull'intera vicenda e denota ancor più la diretta responsabilità dell'Istituto nella concessione dei permessi in questione e la piena legittimità dell'operato dell'A.T.A.C".

II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato.

Infatti, esattamente il Giudice di appello - confermando la decisione del Giudice di primo grado - ha ritenuto che è il datore di lavoro (nella specie l'A.T.A.C.) destinatario dell'obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap, in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente (oltre, in diversa misura, nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre anche adottivi per il bambino con handicap pure in situazione di gravità) così come espressamente sancito dall'art. 3 della legge n. 104/1992.

La pretesa dell'azienda ricorrente - secondo cui obbligato al cennato riconoscimento sia l'istituto previdenziale e, quindi, legittimato passivo nel relativo giudizio di accertamento debba essere nella specie l'I.N.P.S. - non trova alcun valido riferimento nella normativa da applicare: normativa che appare estremamente chiara e di univoca interpretazione nel senso che al secondo comma dell'art. 3 cit. viene testualmente statuito che "i soggetti interessati all'applicazione di detta norma possono richiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire..." e il comma 3-ter dell'art. 2 della legge n. 423/1993 dispone che la precedente disposizione vada interpretata "nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito": retribuibilità che non può che essere considerata quale tipico obbligo a carico del datore di lavoro.

In ogni caso, la ricorrente non specifica in alcun modo - se non per ipotizzare l'esistenza di rapporti "interni" tra l'A.T.A.C. e l'I.N.P.S. che con tutta evidenza non interessano il merito del presente giudizio avente ad oggetto, come si è constatato, unicamente, l'attribuibilità del diritto ex art. 3 cit. a favore del lavoratore originario ricorrente - per quale motivo l'interpretazione di detta normativa debba avvenire in modo diverso per avvalorare la propria impugnativa e, sotto tale profilo, la doglianza proposta appare inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, non essendo al riguardo sufficiente l'indicazione di argomentazioni non pertinenti non seguita da alcuna specifica censura, poichè il ricorrente deve porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 374/2004, Cass. n. 5581/2003).

3 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dall'A.T.A.C. s.p.a. deve essere respinto.

Non si fa luogo ad alcuna statuizione in merito alle spese del presente giudizio in quanto l'intimato Roberto B. non si è costituito, mentre si dichiarano compensate le spese nei confronti dell'altro intimato I.N.P.S. ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio nei confronti di Roberto B.; compensa le spese nei confronti dell'I.N.P.S..

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2005